

Delibera n. 132/2021

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 108/2021, del 29 luglio 2021, nei confronti di Trenord S.r.l., per la violazione degli articoli 16 e 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L'Autorità, nella sua riunione del 7 ottobre 2021

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART");
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e, segnatamente, gli articoli 16 e 27, paragrafo 2;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007 e, in particolare, gli articoli 14, comma 2, e 18, comma 2;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 108/2021, del 29 luglio 2021, notificata in pari data (nota prot. ART n. 11732/2021), con la quale, a seguito di reclamo all'Autorità (acquisito agli atti con nota prot. ART n. 1325/2021, del 31 gennaio 2021), è stato avviato un procedimento ai sensi del d.lgs. 17 aprile 2014, n. 70, nei confronti di Trenord S.r.l. (di seguito anche: "Società" o "Trenord"), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16 e 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di: euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) per la violazione dell'articolo 16 del citato regolamento (CE) n. 1371/2007; euro 333,33 (trecentotrentatre/33) per la violazione dell'articolo 27, paragrafo 2 del medesimo Regolamento;
- RILEVATO** che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente a tutte

le violazioni contestate con la citata delibera n. 108/2021 e che il pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine, nonché in misura pari agli importi previsti al punto 7 della predetta delibera, come da evidenza documentale acquisita al prot. ART n. 12061/2021, del 4 agosto 2021;

**CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 108/2021;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 108/2021, del 29 luglio 2021, nei confronti di Trenord S.r.l., con riferimento alla violazione degli articoli 16 e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 3.666,66 (tremilaseicentosessantasei/66);
2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Trenord S.r.l., comunicata al reclamante ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 7 ottobre 2021

Il Presidente  
Nicola Zaccheo  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)